

News sportello fiscale Fijlkam del 19.01.2026

IL REGIME DEI PREMI SPORTIVI: RITENUTA SEMPRE OBBLIGATORIA

Premessa

A decorrere dal 1° gennaio 2026 non è più applicabile l'esenzione dalla ritenuta del 20% sui premi sportivi fino a 300 euro annui. Dopo due anni di incertezze e contraddizioni normative, il legislatore ha definitivamente ripristinato il regime ordinario di tassazione, superando le indicazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate nel corso del 2025.

La novità normativa

Il D.lgs. 18 dicembre 2025, n. 192, in vigore dal 20 dicembre 2025, ha abrogato il comma 9 dell'art. 45 del D.lgs. 33/2025, eliminando così il beneficio fiscale dell'esenzione dalla ritenuta del 20% per i premi corrisposti agli atleti fino a 300 euro.

Il regime ordinario dei premi sportivi resta quello previsto dall'art. 36, comma 6-quater, D.lgs. 36/2021, che qualifica i premi erogati ad atleti e tecnici operanti nell'area del dilettantismo come premi ex art. 30, comma 2, del DPR 600/1973. Tali somme sono soggette a ritenuta alla fonte del 20% a titolo di imposta, applicata sull'intero importo del premio erogato.

L'abrogazione, intervenuta prima dell'entrata in vigore del TUVR, rende l'esenzione definitivamente inapplicabile, senza possibilità di utilizzo né per il futuro né in via retroattiva al 2025.

L'unico periodo di validità dell'agevolazione resta, pertanto, quello compreso tra il 29 febbraio 2024 e il 31 dicembre 2024.

Di conseguenza, le ASD e SSD che nel 2025 abbiano erogato premi senza applicare la ritenuta sono tenute a regolarizzare la loro posizione mediante versamento dell'imposta dovuta, oltre ai relativi interessi e sanzioni.

Risultano infine superati i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate nella risposta all'interpello n. 265 del 17 ottobre 2025.

Indicazioni pratiche per la gestione fiscale dei premi

Alla luce della nuova disciplina, si ricorda che le somme versate a tesserati (atleti e tecnici) che operano nell'area del dilettantismo, a titolo di premio per risultati ottenuti in competizioni sportive o per la partecipazione a raduni (come componenti delle squadre nazionali), sono inquadrati come premi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 30, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973. Gli adempimenti per le ASD e SSD sono i seguenti:

- ✓ applicare la ritenuta del 20% sulle somme erogate anche se inferiori ad euro 300;
- ✓ effettuare il versamento delle ritenute entro il giorno 16 del mese successivo all'erogazione, utilizzando il codice tributo 1047 – ritenute su premi e vincite. È possibile il ravvedimento operoso in caso di versamento tardivo;
- ✓ rispettare gli adempimenti dichiarativi connessi, tenendo conto che:

- la ritenuta è a titolo d'imposta (con rivalsa facoltativa),
- non occorre compilare e consegnare la CU al percettore delle somme,
- occorre compilare il Quadro SH del modello 770, nel quale deve essere indicato l'importo dei premi corrisposti e le ritenute operate con aliquota del 20%, nonché il Quadro ST sezione III per dettagliare le ritenute operate e i relativi versamenti.

Tabella riepilogativa delle disposizioni sui premi sportivi

Norma	Disposizione
Art. 36, comma 6-quater, D.lgs. 36/2021	Ritenuta alla fonte del 20% a titolo di imposta applicata sull'intero importo del premio.
Art. 14 del D.L. 215/2023 (c.d. Milleproroghe), convertito nella L. 18/2024	Esenzione dall'imposta per il periodo dal 29/02/2024 al 31/12/2024 per i premi inferiori a 300 euro annui riferiti alle somme complessivamente corrisposte dal medesimo sostituto d'imposta allo stesso atleta. L'agevolazione aveva carattere espressamente temporaneo e non è stata prorogata per l'anno 2025.
Art. 45, comma 9, D.lgs. 33/2025 (TUVR)	Rende strutturale l'esenzione dei 300 euro: se il totale dei premi per atleta è \leq 300 euro annui, non si applica alcuna ritenuta; se il totale supera i 300 euro, si applica la ritenuta del 20% sull'intero importo. Applicazione prevista dal 1° gennaio 2026, ma la norma è stata abrogata prima dell'entrata in vigore.
Risposta a interpello n. 265 del 17 ottobre 2025	Nel 2025 l'esenzione non è applicabile; i premi devono essere assoggettati a ritenuta del 20%, anche se di importo inferiore a 300 euro; nel 2026 l'esenzione sarebbe stata applicabile, ma la norma è stata abrogata.
D.lgs. 192 del 18 dicembre 2025	Abroga, con effetto dal 1° gennaio 2026, l'art. 45, comma 9, del D.lgs. 33/2025. Venendo meno la norma che avrebbe introdotto a regime l'esenzione fino a 300 euro, risultano ora superate le indicazioni fornite nella risposta a interpello n. 265/2025.